

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI IGIENE URBANA A
COOB – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B**

TRA

Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l., in forma abbreviata “**SEI Toscana S.r.l.**”, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, Dott. Salvatore Cappello – C.F. CPPSVT61D01G624V - con sede legale in 53100 Siena, Via Fontebranda 65, e sede amministrativa in 53100 Siena, Via Simone Martini 57, Codice Fiscale 01349420529 e P.IVA 02863660359 - società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 e ss. c.c. esercitata da IREN spa C.F. 07129470014 - che si dichiara munito dei poteri necessari per la stipula (di seguito anche “**SEI**” o “**SEI Toscana**” o il “**Gestore**”);

E

Consorzio Cooperative Sociali per l’inclusione lavorativa “Coob” Soc. Coop. Sociale - Impresa Sociale, con sede legale in Arezzo, Via Ernesto Rossi, 4/A, Codice Fiscale, P.IVA e n. R.I. di Arezzo 01807810518, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, Michele Vignali, che si dichiara munito di tutti i necessari poteri per la stipula (di seguito anche il “**Consorzio**” o “**COOB**”);

di seguito, il Gestore e il Consorzio potranno essere denominati anche singolarmente la **Parte** e congiuntamente le **Parti**

PREMESSO CHE:

- i) SEI è una società di diritto privato, concessionaria in esclusiva, in forza del contratto del 27/03/2013 e ss.mm.ii. (“**Contratto di Servizio**”), del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani di ambito per le province di Arezzo, Siena, Grosseto e sei comuni della provincia di Livorno (Val di Cornia) ATO Toscana Sud (identificata con Codice CIG n. 0515753CD3);
- ii) COOB è un consorzio regionale di imprese sociali di tipo ‘B’ con lo scopo di

accrescere le opportunità di inclusione lavorativa delle proprie consorziate e si connota, quindi, come impresa sociale che, per espressa previsione statutaria e regolamentare, svolge le funzioni di General Contractor al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo dei propri soci aderenti; ai suddetti fini il Consorzio, nel programmare e pianificare le attività di coordinamento e di supporto tecnico e/o economico tipiche del ruolo di General Contractor, affida la materiale esecuzione delle commesse ricevute alle proprie cooperative consorziate;

- iii) in data 29/04/2019 le Parti hanno sottoscritto la scrittura privata prot. n. 2970/19 (da qui in avanti, unitamente agli Addendum di cui alla successiva premessa, il **‘Contratto 2019’**), avente ad oggetto l’esecuzione di alcuni Servizi sull’Area nonché le Attività Strumentali, connesse ai Servizi, dettagliati negli allegati al Contratto stesso e in esso definiti;
- iv) con l’obiettivo di meglio precisare alcune pattuizioni e finalità perseguite dal Contratto 2019 nonché dal Contratto di Servizio, tra cui l’obiettivo dell’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo B, le Parti hanno sottoscritto rispettivamente, in data 06/02/2020, prot. 24454/20, un primo ‘Addendum’ e successivamente, in data 29/09/2020, prot. 22990/20, un secondo ‘Addendum’ stabilendo, tra le altre cose, la durata del Contratto 2019 in “cinque anni dalla sottoscrizione”, ovvero fino al 28/04/2024;
- v) l’Assemblea dell’ATO, in data 31 gennaio 2022 ha approvato i piani di riorganizzazione dei servizi (PRS), che costituiscono la declinazione del Piano Industriale proposto da SEI nella programmazione ed organizzazione dei servizi;
- vi) l’attuazione della regolazione ARERA prevede che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie e la determinazione dei corrispettivi, basata su costi effettivi, prevede incentivi al miglioramento della qualità della raccolta differenziata ed al recupero della materia;
- vii) a maggio 2022 ATS ha approvato il PEF MTR pluriennale 2022 – 2025 - con aggiornamento biennale nel 2024 - che prevede la necessità di garantire la sostenibilità economica dei servizi tramite l’ottimizzazione della gestione;
- viii) il Piano Industriale di SEI prevede, a partire dall’esercizio 2023, una forte implementazione del nuovo modello di raccolta, in parallelo con l’efficientamento

dei servizi basato su: a) riorganizzazione dei servizi, applicando gli standard operativi di Piano ai servizi in sviluppo; b) efficienza delle raccolte attraverso analisi standard di riempimento e conseguente ridefinizione di frequenze e turni; c) efficienza dello spazzamento attraverso la modifica di spazzamento dei grandi centri urbani; d) nuovi servizi;

- ix)** all'interno di tale percorso si è articolata un'interlocuzione ed un confronto tra le Parti, finalizzato alla definizione di nuovi indicatori per la definizione dei prezzi unitari a seguito della quale le stesse hanno convenuto, in considerazione del nuovo scenario industriale nonché dei nuovi standard di servizio diversi ed innovativi rispetto alle precedenti modalità operative, di superare e di risolvere di comune intesa alla data del 30 Aprile 2023 il Contratto 2019 e di sottoscrivere un nuovo contratto di affidamento con efficacia dal 01 Maggio 2023, fermo restando che, per espresso accordo tra le Parti, gli effetti economici dello stesso decorrono a partire dal 01 Gennaio 2023 (salvo quanto infra per Cdr e STE);
- x)** in occasione di tale confronto le Parti hanno ridefinito anche le modalità di gestione dei Centri di Raccolta (CdR) e delle Stazioni Ecologiche (STE) e convenuto sull'ipotesi di revisione dell'oggetto di affidamento e conseguentemente dei relativi diritti e obblighi, con particolare riferimento a procure e distacchi del personale, prevedendo altresì che i relativi effetti economici decorreranno a far data dal 1° aprile 2023.

DATO ATTO CHE

- xi)** l'accordo del 9 marzo 2010, tra le imprese partecipanti alla gara per la concessione del servizio nel territorio dell'Ambito Toscana Sud ed in particolare la previsione sulla *“salvaguardia delle attività attualmente svolte nei singoli territori da soggetti terzi”* era rivolta, nella sua finalità, anzitutto verso le cooperative di tipo B;
- xii)** l'affidamento dei servizi alle cooperative di tipo B è stato previsto espressamente anche nell'Offerta di gara presentata dal raggruppamento denominato Progetto 6, che poi ha istituito SEI Toscana S.r.l., e che all'art. 30.1 del "Contratto di servizio", parte integrante e sostanziale degli atti di Gara, si prevede che il *"Gestore affidatario si impegni, nel caso di impiego di personale proveniente da cooperative sociali di tipo B, così come previsto in Offerta, a prevederne un*

concreto impiego in coerenza con le funzioni ed i ruoli assegnati", in continuità rispetto ai precedenti affidamenti delle aziende di origine, ai fini della valorizzazione di politiche di inclusione sociale, dirette a consentire l'ingresso nel mercato del lavoro – con riguardo ai servizi di igiene ambientale – di persone svantaggiate;

- xiii)** le Parti hanno quindi confermato la propria volontà di mantenere in essere il rapporto contrattuale tuttora vigente – sia pure alle rinnovate condizioni e termini di cui al presente Contratto – fermo restando l'obiettivo dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati - operanti in cooperative sociali di tipo B - nell'ambito dei servizi di igiene ambientale;
- xiv)** il Consorzio ha indicato quali soggetti che eseguiranno i Servizi le cooperative consorziate (di seguito congiuntamente le '**Cooperative Esecutrici**') identificate nell'elenco di cui all'Allegato J al presente Contratto (che potrà essere oggetto di successive variazioni e modifiche laddove, previo assenso scritto di SEI Toscana, COOB intenda indicare ulteriori cooperative consorziate);
- xvii)** come confermato anche da AVCP (ora ANAC) nel parere AG 47/13, SEI non è tenuta all'applicazione delle procedure ad evidenza pubblica di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e, pertanto il presente Contratto, fermo restando il quadro normativo di riferimento illustrato nei precedenti punti, rientra esclusivamente in un rapporto di tipo privatistico;
- xviii)** è intenzione delle Parti perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'esecuzione dei servizi affidati, ed a tal fine convengono sulla necessità di stabilizzare quanto più possibile il perimetro di affidamento, meglio definito nell'Allegato A al presente Contratto, permettendo così una migliore gestione di risorse (personale e mezzi), il perfezionamento di investimenti a medio termine e l'individuazione di interventi organizzativi atti al contenimento dei costi.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Premesse e Allegati)

- 1.1** Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche al fine di meglio precisare le obbligazioni reciprocamente assunte dalle Parti.
- 1.2** In particolare, formano parte integrante e sostanziale i seguenti documenti già trasmessi e resi noti a COOB ancorché non materialmente allegati al presente Contratto:
- a) Allegato A: *"Elenco servizi affidati"*;
 - b) Allegato B: *"Elenco prezzi unitari-listino"* ;
 - c) Allegato C: *"ATS — Documento B.1 Capitolato prestazionale di Progettazione ed Esecuzione dei Servizi"*;
 - d) Allegato D: *"Disciplinare Tecnico"*;
 - e) Allegato E: *"DUVRI"*;
 - f) Allegato F: *"Regolamento per il Controllo della Gestione del Servizio"*;
 - g) Allegato G: *Protocollo operativo CdR/STE*;
 - h) Allegato H: *Flussi informativi inerenti il Contratto*;
 - j) Allegato J: *Elenco Cooperative Esecutrici*.

Articolo 2

(Definizioni)

- 2.1** Ai fini del Contratto, i termini e le espressioni di seguito elencate hanno il significato agli stessi attribuito dal presente Articolo 2 oppure dalle clausole del Contratto di seguito indicate:
- a) **Area**: il territorio ricadente nel perimetro dell'ATO Toscana Sud ove verranno eseguiti i Servizi;
 - b) **ATO o ATO TS**: l'Autorità per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ATO Toscana Sud;
 - c) **Attività Strumentali**: le attività connesse ai Servizi e indicate in via esemplificativa al successivo art. 4.2 del presente Contratto;
 - d) **Cooperative Esecutrici**: le cooperative consorziate di COOB indicate nelle premesse e designate dal Consorzio ai fini dell'esecuzione del Servizio;
 - e) **Servizi o Servizi di Igiene Urbana**: il complesso dei Servizi affidati

da SEI a COOB ai sensi del presente Contratto;

f) **Corrispettivo:** il corrispettivo spettante a COOB in forza del presente Contratto;

g) **Contratto di Servizio:** il contratto di concessione del 27/03/2013 tra SEI e ATO, come successivamente modificato e integrato;

h) **Listino:** elenco prezzi unitari di riferimento per la definizione dei rapporti instaurati con il presente Contratto.

Articolo 3

(Principi Generali)

3.1 Le Parti espressamente convengono i seguenti principi generali alla luce dei quali dovranno esserne lette e interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel presente Contratto:

- a) COOB esercita funzioni di coordinamento, controllo e rappresentanza della relativa commessa, restando esclusivamente a carico delle Cooperative Esecutrici, assegnatarie del singolo Servizio, l'obbligo di diretta esecuzione del Servizio di cui al Contratto nonché la diretta osservanza delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro, in materia ambientale e di quanto previsto dal codice della strada ovvero di ogni altra normativa inerente all'attività di esecuzione dei Servizi;
- b) fermo restando quanto sopra, COOB si impegna, anche garantendo il fatto del terzo ai sensi dell'art. 1381 c.c., a far sì che le Cooperative Esecutrici operino, nell'esecuzione dei Servizi, nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel rispetto degli standard tecnici indicati ed operando con diligenza e professionalità;
- c) il presente Contratto, unitamente ai diritti e obblighi in esso previsti, si ispira al perseguimento, da parte di SEI, del principio di stabilizzazione e continuità nel tempo del perimetro di affidamento dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi sottesi alla sottoscrizione del Contratto, fermo restando il rispetto delle modalità di variazione degli affidamenti così come disciplinate al successivo art. 5.

Articolo 4

(Oggetto)

- 4.1** Con il presente Contratto SEI affida a COOB, che accetta, l'esecuzione dei Servizi - di cui all'Allegato A 'Elenco Servizi Affidati' - finalizzata all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati operanti nell'ambito delle cooperative sociali di tipo B. Ai fini dell'esecuzione dei Servizi, da svolgersi nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui ai successivi articoli, degli allegati espressamente richiamati e di legge, il Consorzio porrà in essere tutte le azioni a ciò necessarie ed opportune, ivi comprese le attività di coordinamento, supervisione e controllo della corretta esecuzione dei Servizi da parte delle Cooperative Esecutrici in conformità alle discipline normative e contrattuali richiamate nel presente Contratto.
- 4.2** Sono ricomprese nel presente affidamento anche tutte le Attività Strumentali, ossia le attività connesse ai Servizi come l'attività di reportistica e rendicontazione del Servizio, adempimenti amministrativi e normativi connessi alla gestione dei CDR/STE, nonché la formazione del personale, con specifico riferimento alla formazione obbligatoria prevista dalla normativa in materia e dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., come meglio specificato nell'Allegato D '*Disciplinare Tecnico*'.
- 4.3** Restano espressamente esclusi dal presente Contratto i Servizi Opzionali ed i Servizi Accessori, come rappresentati nel Contratto di Servizio e ss.mm.ii..
- 4.4** Fermo restando quanto sopra, il Gestore potrà svolgere attività di controllo e di ispezione per verificare il corretto svolgimento da parte delle Cooperative Esecutrici e da parte di COOB dei Servizi e delle Attività Strumentali.
- 4.5** Il Contratto è regolato sulla base delle condizioni tecnico-economiche di cui al medesimo ed ai documenti richiamati in premessa, restando inteso tra le Parti che eventuali ulteriori attività diverse dai Servizi rappresentati nell'Allegato A, "*Elenco servizi affidati*", saranno disciplinate a seguito di specifica valutazione e confronto tra le Parti, previa applicazione dei costi unitari definiti nell'Allegato B '*Elenco prezzi unitari-Listino*'.

Articolo 5

(Modalità di svolgimento dei Servizi -Variazioni)

- 5.1** Il Consorzio, in virtù dell'attività di coordinamento al medesimo affidato – tenuto conto dell'effettiva esecuzione dei Servizi da parte delle Cooperative Esecutrici – prende atto che:
- a) i Servizi dovranno essere eseguiti secondo le modalità di cui all'Allegato D “Disciplinare tecnico”;
 - b) le attività relative alla gestione dei CdR/STE saranno eseguite secondo le modalità previste nell'Allegato G “*Protocollo operativo CdR/STE*”.
- 5.2** Il programma di esecuzione dei Servizi, così come le frequenze di svolgimento di ogni singolo Servizio e l'inizio e fine del periodo di esecuzione saranno condivisi attraverso il gestionale “Ekovision”, individuabili tramite i c.d. “Codici gita” riportati nell'Allegato A “Elenco dei servizi affidati”.
- 5.3** Il suddetto programma di esecuzione dei Servizi potrà essere oggetto di variazione – in aumento o in diminuzione – di anno in anno con riferimento alle variazioni conseguenti alla pianificazione aziendale e/o alle variazioni sostanziali concordate con le amministrazioni Comunali.
- 5.4** Resta ferma ed immutata la facoltà di SEI di modificare il perimetro di affidamento nonché le modalità di svolgimento e/o di esecuzione dei Servizi in funzione dell'evoluzione del proprio Piano Industriale e di eventuali richieste di modifiche provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni. Ricorrendo tali ipotesi, il Gestore si impegna a darne comunicazione scritta a COOB con un preavviso:
- non inferiore a 30 (trenta) giorni per le modifiche attinenti servizi già in corso di realizzazione;
 - non inferiore a 60 (sessanta) giorni per le nuove attivazioni di servizi;
 - non inferiore a 7 (sette) gironi per variazioni non sostanziali riferite a turnazioni di gite, diminuzioni o aumenti delle componenti delle gite.
- 5.5** Resta espressamente inteso tra le Parti che qualsiasi variazione, richiesta da COOB, inerente alla pianificazione e le modalità esecutive dei Servizi previste nell'Allegato A dovranno essere preventivamente approvate per

iscritto dal Gestore entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Con riferimento alle variazioni giornaliere rispetto alla programmazione dei Servizi, le stesse dovranno essere comunicate e gestite secondo quanto previsto dall'Allegato D '*Disciplinare Tecnico*' e dall'Allegato F "*Regolamento per il controllo della gestione del Servizio*".

- 5.6** Nel caso in cui COOB, per il tramite delle Cooperative Esecutrici, segnali a SEI la presenza di incongruenze tra quanto rappresentato nel Gestionale "Ekovision" e quanto effettivamente rilevato e svolto dalle Cooperative Esecutrici nell'esecuzione dei Servizi, SEI dovrà, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta segnalazione, effettuare le relative verifiche e, in caso positivo, aggiornare il suddetto Gestionale, apportando le variazioni alle componenti del Gestionale medesimo.

Articolo 6

(Efficientamento - Ottimizzazioni)

- 6.1** In considerazione delle nuove modalità di remunerazione dei Servizi richiamate in premessa, la Parti hanno convenuto, in data 23/02/2023, di perseguire un obiettivo di efficientamento – calcolato a partire dal 1° maggio 2023 - pari mediamente al 3,00%, da applicare a tutti/e i/le servizi/gite di cui all'Allegato A' *Elenco Servizi Affidati*', qualificati/e come "da efficientare".
- 6.2** Al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza, COOB collaborerà con SEI per l'analisi del fabbisogno e della tipologia dei contenitori nei territori ad esso affidati nonché sulle modalità di esecuzione dei servizi.
- 6.3** COOB si impegna, anche ex art. 1381 c.c., affinché tutte le Cooperative Esecutrici da esso individuate operino nel rispetto delle modalità operative di raccolta indicate nel presente Contratto, al fine di giungere alle ottimizzazioni concordate.
- 6.4** Al fine di agevolare l'attività di efficientamento SEI si rende disponibile a valutare la possibile modifica di modalità di servizio e dotazioni tecniche presenti sul territorio.

- 6.5** Le singole fasi di efficientamento saranno opportunamente concordate tra le Parti e ufficialmente comunicate tra le medesime. Le stesse saranno valorizzate secondo il listino allegato B “*Elenco prezzi unitari-Listino*” e andranno a integrare/sostituire le relative parti dell’Allegato A “*Elenco Servizi Affidati*” e costituiranno parte integrante del presente Contratto. Tale piano di efficientamento dovrà essere evidente nelle consuntivazioni su Ekovision relativamente alle ore/squadra e al codice gita nuovo che verrà creato da SEI per la gita efficientata.
- 6.6** Le Parti verificheranno in contraddittorio al 31/01/2024 il perseguimento dell’obiettivo di cui al precedente articolo 6.1, restando inteso che detto perseguimento costituisce elemento essenziale per la determinazione dell’importo contrattuale di cui al successivo Art. 8.2.

Articolo 7

(Durata)

- 7.1** Fermo quanto indicato al punto ix) delle Premesse, il presente Contratto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dal 01/01/2023 e potrà essere prorogato da SEI per un ulteriore periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
- 7.2** SEI si impegna a comunicare a COOB il proprio interesse a prorogare il Contratto con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni prima della scadenza del Contratto.
- 7.3** In considerazione della natura dei Servizi quali servizi di pubblico interesse, il Consorzio dichiara e si impegna a garantire che sarà in ogni caso assicurata la continuità dei Servizi alle condizioni e ai termini di cui al presente Contratto, anche successivamente all’intervenuta scadenza, anche ove prorogata, del medesimo e comunque fino all’avvio del nuovo affidamento da parte di SEI ovvero per una durata massima di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza, anche prorogata, del Contratto.

Articolo 8

(Corrispettivo, variazioni e revisione)

- 8.1** Il Gestore corrisponderà al Consorzio per tutte le attività oggetto del Contratto

gli importi unitari di cui al listino Allegato B ‘*Elenco prezzi unitari -Listino*’, le cui componenti determinano il corrispettivo dei singoli servizi affidati (il “Corrispettivo”).

8.2 Nello specifico, l’importo presunto complessivo dell’affidamento su base annua per i servizi oggetto di affidamento è stimato nel seguente quadro economico:

	valorizzazione servizi e prestazioni
Perimetro COOB "servizi BASE"	18.697.905,00 €
Servizio "Trasferenze"	150.000,00 €
Perimetro COOB "Nuove Gite"	2.136.799,00 €
Previsione del corrispettivo complessivo annuo (esclusi ottimizzazioni ed efficientamenti)	20.984.704,00 €
Recupero ottimizzazioni ed efficientamenti (come convenuto in data 23.02.2023)	- 447.330,00 €
[di cui: quota ottimizzazioni ed efficientamenti da conseguire nell'anno 2023]	- 260.942,50 €
Previsione del corrispettivo complessivo annuo (inclusi ottimizzazioni ed efficientamenti)	20.537.374,00 €
[previsione del corrispettivo anno 2023, inclusi ottimizzazioni ed efficientamenti]	20.723.761,50 €
Servizio di noleggio annuo di n. 4 presse	26.400,00 €
Oneri per la sicurezza interferenziali (come da DUVRI condiviso fra le Parti)	84.850,00 €

Corrispettivo complessivo annuo totale (previsione)	20.648.624,00 €
[previsione del corrispettivo complessivo anno 2023]	20.835.011,50 €

– di cui Euro 440.000,00 (Euro Quattrocentoquarantamila/00) per gli oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/08.

- 8.3** Per quanto attiene le gite di nuova attivazione la valorizzazione economica delle stesse verrà stabilita di comune intesa tra le Parti entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell'attivazione (start up). L'esito di tale attività, debitamente sottoscritta da entrambe le Parti, costituirà modifica dell'Allegato A al presente Contratto.

Con esclusivo riferimento al servizio di raccolta domiciliare svolto da COOB per conto di SEI sul territorio del Comune di Arezzo, la cui attivazione è decorsa dal 09.01.2023, e tenuto conto che, per volontà estranee alle Parti, il progetto previsto troverà realizzazione in tempi differenti da quelli prospettati, le Parti concordano di determinare entro il 31.12.2023, in buona fede, il corrispettivo spettante a COOB a compensazione del minore utilizzo di mezzi rispetto a quanto stimato.

- 8.4** L'importo contrattuale stimato nel quadro economico sopra descritto è così costruito:

- per quanto attiene le gite con turno di lavoro definito (Euro/turno): costo listino orario moltiplicato ore/squadra. L'importo del turno così definito sarà moltiplicato per il numero di turni effettivamente svolti nel mese di competenza;
- per quanto attiene i servizi a chiamata: (€/intervento C1, C2, C3 (quantificate per fasce per territorio x n. interventi);
- per quanto attiene le gite con turno di lavoro non definito e qualificabili come servizi ad ora (es. microraccolte/fiere/raccolta foglie/presidi spazzamento/pulizia piazzole): valorizzazione €/ora a consuntivo.

- 8.5** In considerazione delle possibili variazioni dei Servizi (come specificato al precedente articolo 5), il Corrispettivo stimato potrà essere oggetto di

variazione, in aumento o in diminuzione, nel corso dell'esecuzione del Contratto.

8.6 I corrispettivi unitari riportati nell'Allegato B "*Elenco prezzi unitari-Listino*", per comune accordo delle Parti, si intendono fissi, invariabili ed omnicomprensivi per l'intera durata del Contratto, ad eccezione per il meccanismo di revisione di cui al punto che segue.

8.7 Relativamente alle attività remunerate in €/turno si specifica che i corrispettivi unitari riportati nel listino sono stati concordati sulla base delle produttività di consuntivo relativo all'anno precedente; pertanto, potranno subire variazioni - in aumento e/o diminuzione - qualora si registri una variazione nell'itinerario (corpo gita) maggiore del 5%. Parimenti, ed in applicazione del principio di collaborazione, le Parti convengono sulla opportunità di valutare la revisione delle condizioni tecniche di affidamento anche in occasione di efficientamenti, modifiche operative di esecuzione, variazione della tipologia di contenitori, anche qualora non rientrino nell'alea del $\pm 5\%$. Le Parti stabiliscono che la verifica di tale variazione avverrà nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno con applicazione dal mese successivo alla data di verifica in contraddittorio tra le Parti.

8.8 In caso di sopravvenute disposizioni normative e/o provvedimenti amministrativi o giudiziali da cui consegua, per fatto non imputabile al Consorzio, un aumento dei costi di produzione a carico del Consorzio stesso, con conseguente eccessiva onerosità a carico di COOB, le Parti si adopereranno in buona fede e faranno quanto ragionevolmente possibile al fine di raggiungere un'intesa, nell'ottica della salvaguardia e del mantenimento in essere del rapporto contrattuale, anche attivando senza indugio un tavolo negoziale di conciliazione.

Qualora, nell'ambito di tale sede conciliativa, le Parti non raggiungessero un'intesa, decorso il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla relativa attivazione, il Consorzio avrà facoltà di recedere dal Contratto con preavviso scritto di almeno 90 (novanta) giorni, da comunicare nelle forme di cui al successivo art. 35. Su richiesta di SEI tale termine potrà essere esteso per un ulteriore periodo previa compartecipazione da parte di SEI ai maggiori costi

sostenuti o da sostenere da parte di COOB, nella misura che le Parti determineranno in buona fede ed in contraddittorio tra le medesime, al fine di garantire la prosecuzione del servizio pubblico essenziale.

Le Parti convengono che le previsioni del presente articolo troveranno applicazione nel caso in cui l'eccessiva onerosità a carico di COOB abbia le caratteristiche e sia determinata da circostanze aventi effetti analoghi a quelli previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/2023, in attuazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, a cui, in applicazione estensiva/analogica, si ispira e fa rinvio la fattispecie di cui al presente art. 8.8..

8.9 Nel corso di efficacia del Contratto le Parti concordano di individuare due finestre temporali di revisione dei prezzi di listino: la prima al 30/06/2024 e la seconda al 31/12/2025, che avverrà con i seguenti criteri:

a) per quanto attiene il costo orario della manodopera (ovvero Autista con patente B -liv B1 e Autista con patente C -Liv. C), si procederà all'adeguamento in caso di rinnovo/variazione del CCNL Cooperative Sociali di tipo B previa apposita comunicazione da parte di COOB dell'avvenuto rinnovo con l'obbligo di allegare le tabelle del costo del CCNL variato;

b) per quanto attiene i costi unitari relativi ai mezzi (u.m. €/ora MEZZO): saranno riconosciuti i costi applicando la seguente formula:

$P1 = P0 + \{P0 \times [(ISTAT - 1\%) \times 70\%]\}$ dove:

P0= Prezzo unitario alla data di stipula del Contratto;

P1= Prezzo unitario revisionato;

Istat = variazione percentuale registrata al 30/06/2024 e al 31/12/2025 rispetto alla data di sottoscrizione del Contratto (Istat FOI senza tabacchi).

Articolo 9

(Modalità di fatturazione - pagamento)

9.1 Il corrispettivo per i servizi di cui del precedente articolo verrà pagato da SEI a fronte della fatturazione mensile, con pagamento a 60 (sessanta) gg. d.f.f.m. con la seguente modalità:

- COOB emetterà n. 4 fatture mensili in acconto (riferite ciascuna alla Provincia in cui sono stati erogati i servizi – Siena, Arezzo, Grosseto,

Livorno) per un importo complessivo pari all'80% del valore medio mensile del Contratto - pari a circa Euro 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00);

- SEI, effettuati gli opportuni controlli, emetterà pre-fattura mensile relativa ai servizi svolti da COOB nel mese precedente entro il giorno 15 del mese successivo all'esecuzione del Servizio, da cui si determinerà l'eventuale importo a conguaglio;
- qualora il suddetto conguaglio risulti a favore di SEI, l'importo verrà compensato nella prima fattura di conguaglio utile emessa da COOB;
- diversamente, in caso di conguaglio in favore di COOB, quest'ultimo emetterà la relativa fattura contestualmente all'emissione della fattura in acconto del mese successivo.

9.2 Le Parti concordano che tutti i servizi e/o prestazioni funzionali e/o propedeutici all'esecuzione dei Servizi compresi nell'Allegato A quali "Altri Servizi" saranno oggetto di fatturazione mensile.

9.3 Le fatture di acconto dovranno richiamare espressamente il periodo di riferimento ed essere specificatamente riferite alla Provincia in cui sono stati erogati i Servizi.

Le fatture di conguaglio mensili, da emettersi esclusivamente in caso di conguaglio positivo per COOB, dovranno fare riferimento ai dati contenuti nella pre-fattura emessa da SEI e riportare i seguenti dati:

- riferimento al presente Contratto;
- riferimento n. pre-fattura;
- numero CIG 0515753CD3;
- importo totale conguaglio "positivo" riferito al periodo di competenza;
- eventuale importo di conguagli "negativi" maturati nei mesi precedenti (a detrazione);
- importo totale netto;
- importo IVA;
- importo totale complessivo;
- coordinate bancarie presso cui effettuare il pagamento del corrispettivo.

9.4 Per assicurare la corretta ricezione delle fatture elettroniche, è necessario

compilare i campi richiesti dal Tracciato Ministeriale (in formato .xml) come di seguito indicati:

Partita IVA di Gruppo (<IdPaese> <IdCodice>): IT 02863660359

Codice Fiscale (<CodiceFiscale>): 01349420529

Codice Destinatario dello SDI (<CodiceDestinatario>): UWR7WJY

Il pagamento di ogni fattura è subordinato:

- all'invio da parte di COOB del DURC in corso di validità e regolare;
- all'invio, da parte di COOB, di una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in cui attesti di essere in regola con il pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti, nonché con gli adempimenti connessi ai relativi obblighi fiscali;
- al positivo accertamento, da parte di SEI Toscana, della regolare esecuzione dei Servizi, da eseguirsi entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dall'emissione della fattura di conguaglio, restando inteso che, decorso il suddetto termine, l'accertamento dovrà ritenersi concluso con esito positivo ad eccezione di eventuali contestazioni in fase di contraddittorio.

La documentazione richiesta dovrà essere fornita dal Consorzio tramite l'aggiornamento della propria posizione nell'Albo Fornitori di SEI o, se non ancora conclusa la procedura di iscrizione, tramite PEC a seitoscana@legalmail.it.

9.5 Resta inteso che, in caso di mancata presentazione del DURC e/o in caso di gravi irregolarità riscontrate nel predetto documento, il Gestore potrà sospendere il pagamento della relativa fattura. In tale ipotesi, SEI informerà tempestivamente COOB per iscritto, al fine di consentire a quest'ultimo di adempiere alle suddette prescrizioni.

9.6 Le Parti riconoscono che il Gestore potrà decurtare dagli importi dovuti a COOB a titolo di Corrispettivo, fatturati nell'ambito dei conguagli, tutte le somme che dovessero risultare come dovute da COOB al Gestore a titolo di penale ovvero, in caso di risarcimento dei danni e/o spese, tutte le somme che (i) siano effettivamente accertate in contraddittorio come dovute nonché (ii) siano diretta conseguenza dell'esecuzione d'ufficio dei Servizi da parte

del Gestore.

Articolo 10

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

10.1 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., le Parti riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore di COOB devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Con la sottoscrizione del presente Contratto, pertanto, COOB assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo **A)** comunica a SEI che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa in questione per i movimenti finanziari sono i seguenti:

1) c/c n. 11139698, presso Banca Etica filiale di Firenze IBAN: IT14Z 05018 02800 000011139698;

2) c/c n° 148218, presso Banca Intesa San Paolo, IBAN: IT30X 03069 09606 100000 148218;

e che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti sono i seguenti:

Michele Vignali (in qualità di Presidente) nato a Subbiano (AR) il 15.11.1973, residente in Castel Focognano (AR), Loc. La Selva, 44 C.F. VGNMHL73S15I991E;

Paolo Bizzarri (in qualità di Direttore Area Gestionale), nato a Montevarchi (AR) il 13.1.1974, residente in Terranova Bracciolini (AR), Via G. Rossini, 43, C.F. BZZPLA74A13F656H;

3) c/c n° 106209132, presso Banca Unicredit IBAN: IT12F 02008 14113 000106209132

4) c/c n° 000000005616, presso Banco BPM IBAN: IT73J0503414101000000005616

e che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono i seguenti:

Michele Vignali (in qualità di Presidente) nato a Subbiano (AR) il 15.11.1973, residente in Castel Focognano (AR), Loc. La Selva, 44 C.F. VGNMHL73S15I991E.

B) si obbliga ad inserire in eventuali scritture private sottoscritte con altre società e/o Cooperative a qualsiasi titolo interessate al servizio, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010.

Articolo 11

(Obblighi del Gestore)

11.1 Saranno a carico del Gestore le seguenti attività:

- (i) la progettazione dei Servizi;
- (ii) la trasmissione a COOB della pianificazione dell'attività affidata entro il 31.01 di ogni anno;
- (iii) la tempestiva comunicazione a COOB di variazione dei Servizi rispetto a quanto previsto e già trasmesso, in conformità a quanto previsto dal precedente Articolo 4;
- (iv) garantire l'accesso del Consorzio alla piattaforma di programmazione dei Servizi "Ekovision";
- (v) garantire l'apertura delle schede lavoro precedentemente all'esecuzione del Servizio, onde consentire a COOB di adempiere a quanto previsto dal precedente Articolo 4 restando inteso fin d'ora che i tempi di chiusura della consuntivazione saranno calcolati a far data dall'apertura, da parte di SEI, della scheda lavoro;
- (vi) segnalare tempestivamente a COOB i Servizi non eseguiti in tutto o in parte ovvero i disservizi segnalati dalle Amministrazioni Comunali;
- (vii) garantire il regolare pagamento del Corrispettivo e l'emissione della pre-fattura mensile nel termine previsto dall'art. 9 del Contratto;
- (viii) assicurare la piena disponibilità dei Centri di Raccolta (C.D.R.) e delle Stazioni Ecologiche (STE) nonché la loro relativa piena conformità alle

normative, di legge e regolamentari, nazionali e comunali;

- (ix) garantire la piena efficienza e la conformità a norma di legge delle attrezzature a supporto della raccolta dei rifiuti, di proprietà del Gestore e messe a disposizione delle Cooperative Esecutrici per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti medesimi;
- (x) comunicare a COOB il proprio organigramma – e ogni relativo aggiornamento e/o revisione – con particolare riferimento alle figure dei Responsabili Tecnici, dei Referenti di Area e ogni altra figura direttamente coinvolta nell'esecuzione dei Servizi;
- (xi) garantire, in caso di variazioni dei luoghi di conferimento indicati nell'Allegato A, ulteriori luoghi di conferimento sostitutivi, aventi comunque distanze e tempistiche omogenee a quelle del predetto Allegato A. Nel caso in cui non sia possibile individuare punti di scarico con caratteristiche equivalenti a quelle definite nell'Allegato A le parti si accorderanno sulla identificazione di specifiche gite di scarico per la cui remunerazione si applicherà quanto previsto nell'allegato B “listino prezzi”.

11.2 Il Gestore si impegna a prestare al Consorzio la più ampia e necessaria collaborazione al fine di consentire che i Servizi siano svolti ed eseguiti dalle Cooperative Esecutrici nel rispetto dei tempi e degli standard tecnici e prestazionali previsti dal presente Contratto ovvero dai documenti allegati.

11.3 Fermo restando quanto previsto all'art. 12 che segue, restano ad esclusivo carico del Gestore le responsabilità previste dalla legge in relazione all'adempimento degli obblighi in materia di tracciabilità nella gestione dei rifiuti stabiliti dalla normativa ambientale.

Articolo 12

(Obblighi e responsabilità del Consorzio)

12.1 Fermi restando gli obblighi derivanti dalle clausole del presente Contratto, il Consorzio si impegna a porre in essere ogni azione affinché le Cooperative Esecutrici da esso designate provvedano a svolgere i Servizi in osservanza delle disposizioni del presente Contratto e dei relativi Allegati,

del Contratto di Servizio nonché delle disposizioni normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in materia ambientale, del codice della strada e delle disposizioni regolamentari ad esse connesse.

12.2 Il Consorzio è responsabile nei confronti del Gestore, oltre che per eventuali propri e diretti inadempimenti, anche per gli eventuali inadempimenti e/o non conformità riscontrate nello svolgimento dei Servizi da parte delle Cooperative Esecutrici. A tal fine il Consorzio si impegna a:

- rispondere direttamente, tenendo con ciò SEI indenne e manlevata da eventuali danni causati ai mezzi, al personale e/o alle attrezzature di proprietà o comunque nella disponibilità di SEI e/o di terzi impiegati dalle Cooperative Esecutrici nello svolgimento dei Servizi e delle Attività Strumentali;
- tenere SEI indenne e manlevata da ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi comunque connessi allo svolgimento dei Servizi e delle Attività Strumentali che SEI dovesse ricevere da parte di soggetti terzi, pubblici e/o privati.

12.3 Qualora SEI risultasse destinataria di sanzioni pecuniarie connesse e/o derivanti da un erroneo svolgimento dei Servizi e delle Attività Strumentali da parte delle Cooperative Esecutrici, la stessa si impegna a darne tempestiva comunicazione a COOB affinché quest'ultima possa valutare e porre in essere le iniziative più opportune, inclusa la contestazione dell'addebito. In caso di contestazione da parte di COOB, SEI si rende disponibile a fare proprie le motivazioni/giustificazioni addotte, rappresentandole all'Ente che ha comminato la sanzione.

Nel caso in cui la sanzione venga confermata, ovvero non venga contestata da COOB, il Consorzio si impegna a rimborsare integralmente a SEI l'importo di tali sanzioni entro e non oltre trenta (30) giorni dell'invio da parte di SEI della contabile che attesta l'avvenuto pagamento della sanzione oltre ad eventuali oneri connessi alla presentazione di ricorsi o azioni promosse per conto di COOB. I predetti oneri saranno determinati applicando i parametri tariffari vigenti nel rispetto del D.M. di riferimento. Al fine di garantire omogeneità nella gestione operativa dei Servizi, anche

ai fini del mantenimento degli standard prestazionali di qualità, sicurezza e ambiente, il Consorzio si obbliga a porre in essere le azioni necessarie affinché le Cooperative Esecutrici adottino, entro un congruo termine comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni - quali linee guida, che COOB potrà comunque implementare - le procedure interne di gestione che il Gestore provvederà a trasmettere tempestivamente a COOB e ad aggiornare ogniqualvolta si rendesse necessario. Il Consorzio si impegna, a sua volta, a trasmettere le suddette linee guida alle Cooperative Esecutrici.

- 12.4** Qualora nell'espletamento del Servizio affidato il Consorzio o le Cooperative Esecutrici riscontrassero difformità rispetto alla composizione delle gite (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: numero contenitori, mancanza di RFID, elenco strade, ed ogni altro elemento costituente la gita stessa), le anomalie riscontrate dovranno essere tempestivamente comunicate a SEI al fine di riconciliare i dati in modo corretto e permettere la corretta consuntivazione ed allineamento dei medesimi dati con il Comune corrispondente.
- 12.5** Il Consorzio assicura inoltre che le Cooperative Esecutrici, entro e non oltre dieci (10) giorni dalla loro designazione, provvederanno alla sottoscrizione del Protocollo Operativo per la gestione dei CDR.
- 12.6** COOB si impegna a comunicare a SEI il proprio organigramma – e ogni relativo aggiornamento e/o revisione – con particolare riferimento alla/e figura/e del/i Responsabile/i Tecnico/i per il servizio, nonché ai referenti e/o responsabili tecnici delle Cooperative Esecutrici dei servizi loro affidati dal Consorzio.
- 12.7** Prima di dare avvio all'esecuzione dei Servizi, il Consorzio dovrà trasmettere al Gestore copia della documentazione, afferente ciascuna delle Cooperative Esecutrici, di seguito indicata:
- (i) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
 - (ii) provvedimento di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'Art. 212 del D.Lgs. 152/2006 nella categoria 1 e per una classe adeguata al bacino di riferimento dei Servizi da svolgere.

Nonché

- (iii) il nominativo del Responsabile Tecnico di ciascuna Cooperativa Esecutrice, come previsto dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- (iv) il nominativo del Responsabile del Sistema Qualità, Sicurezza e Ambiente di ciascuna Cooperativa Esecutrice, ove già presente;
- (v) la documentazione, ove posseduta dalla singola Cooperativa Esecutrice, attestante il possesso delle certificazioni non obbligatorie per legge (quali le certificazioni UNI EN ISO 14001, 45001 e 9001). Resta espressamente inteso che le Cooperative Esecutrici che ne siano sprovviste acquisiranno le certificazioni UNI EN ISO 14001, 45001 e 9001 nonché l'iscrizione nella c.d. "*white list*" o ne completeranno il relativo processo entro il termine di 1 (uno) anno dalla sottoscrizione del presente Contratto e ne manterranno la relativa validità ed efficacia per tutta la durata del Contratto.

12.8 Il Consorzio si impegna a far sì che il personale impiegato dalle Cooperative Esecutrici nei Servizi abbia una adeguata conoscenza del territorio sul quale sarà svolto il Servizio, e riceva altresì una costante e adeguata formazione inerente alla conoscenza del territorio medesimo.

12.9 Il Consorzio si impegna a gestire i CDR/STA, per il tramite delle proprie Cooperative Esecutrici, in conformità al Protocollo Operativo allegato al presente Contratto.

Articolo 13

{Garanzia per i Servizi}

13.1 Il Consorzio espressamente riconosce di essere soggetto alle responsabilità previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c. e garantisce che il proprio operato in esecuzione del presente Contratto sarà sempre pienamente conforme alle vigenti norme di legge e non lederà diritti di soggetti terzi e si impegna ad eliminare tutte le deficienze e i difetti di esecuzione riscontrati in fase di verifica.

13.2 A tal fine il Consorzio, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale

inadempimento delle obbligazioni stesse, dovrà presentare, in analogia a quanto previsto all'art. 103 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e operante per tutta la durata contrattuale, una fidejussione assicurativa rilasciata dagli intermediari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs 385/93 per un importo pari al 10% dell'importo annuo contrattuale. In analogia a quanto previsto all'art. 93 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. l'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento qualora il richiedente abbia la certificazione UNI CEI EN 45000 e UNI CEI ISO 9000 ovvero è ridotto di un ulteriore 30 per cento qualora in possesso della certificazione EMAS- UNI ENISO 14001.

- 13.3** La suddetta fideiussione dovrà essere escutibile a prima richiesta senza eccezioni.

Articolo 14

(Obblighi connessi all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate)

- 14.1** Ai fini del perseguimento delle politiche di inclusione sociale, con il presente Contratto le Parti convengono di dare attuazione al predetto obiettivo mediante l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate dalle Cooperative Esecutrici nell'esecuzione dei Servizi.
- In attuazione di quanto sopra, COOB si impegna, con cadenza annuale, a rendicontare al Gestore il numero e le tipologie delle persone svantaggiate inserite e le relative modalità di inserimento di tali figure lavorative.
- 14.2** Le Parti convengono espressamente fin d'ora di estendere l'applicabilità dei principi e obblighi di cui al presente Articolo anche ad eventuali futuri contratti che dovessero essere sottoscritti tra le Parti.

Articolo 15

(Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva - Polizza RC e Incendi)

- 15.1** Il Consorzio, nell'esecuzione del presente Contratto, assume in proprio ed anche ex art. 1381 c.c. ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, anche qualora siano riconducibili a inadempimenti imputabili alle Cooperative Esecutrici e, pertanto, si obbliga a manlevare e

mantenere indenne la Committente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente Contratto.

- 15.2** All'uopo è obbligo del Consorzio stipulare specifica e idonea polizza assicurativa R.C.T.- R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità con massimale almeno pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro (e senza limiti al numero di sinistri) a copertura dei danni a persone, animali e cose, con esclusivo riferimento all'oggetto del presente Contratto.
- 15.3** In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Consorzio potrà presentare una polizza R.C.T. – R.C.O., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dal Consorzio.

Articolo 16

(Personale e salute e sicurezza sul lavoro)

- 16.1** Il Consorzio si obbliga a designare un proprio referente al fine di ottemperare alle funzioni di coordinamento previste dal D.Lgs. 81/2008 nonché a far sì che tutte le Cooperative Esecutrici provvedano alla designazione di un proprio responsabile, il quale:
- (i) assicurerà il pieno rispetto, da parte del personale e/o di qualunque soggetto di cui la Cooperativa Esecutrice medesima si avvalga, a qualsiasi titolo e in qualunque forma e modalità, della regolare esecuzione del Contratto;
 - (ii) vigilerà affinché i Servizi affidati alla Cooperativa Esecutrice vengano svolti nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
- 16.2** Resta espressamente inteso tra le Parti che:
- a. ciascuna Cooperativa Esecutrice provvederà autonomamente all'assunzione di tutto il personale necessario ed opportuno per la piena, corretta e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto affidate a ciascuna Cooperativa Esecutrice;

- b. il personale e/o qualunque soggetto di cui il Consorzio e/o ciascuna Cooperativa Esecutrice si avvalga, a qualsiasi titolo e in qualunque forma e modalità, per e nell'esecuzione del Contratto non potrà vantare alcuna pretesa di sorta, quale, a titolo esemplificativo, di carattere economico, assicurativo e/o previdenziale nei confronti di SEI, restando quest'ultima del tutto estranea al rapporto di lavoro, di qualunque tipo, genere e/o natura intercorrente fra il Consorzio e ciascuna Cooperativa Esecutrice ovvero fra quest'ultima e il suddetto personale;
 - c. ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 sono stati valutati i rischi di interferenze dettagliati nel documento di coordinamento allegato (DUVRI) e che i costi da interferenze sono stimati, alla data di sottoscrizione del Contratto, nell'importo annuo di Euro 84.850,00 (Euro ottantaquattromilaottocentocinquanta/00) per riunioni di coordinamento, per sopralluoghi di valutazione e coordinamento, per incontri di informazione e addestramento del personale, fatto salvo ogni eventuale ulteriore aggiornamento che si renderà necessario nel corso dell'esecuzione del Contratto. Il valore annuale per gli oneri da interferenza sopra riportato è stato determinato applicando quanto previsto all'Art.8 "Costi della sicurezza da interferenza" del DUVRI preventivamente discusso tra le Parti e allegato al presente Contratto.
- 16.3** Ai sensi dell'art. 26, comma 8, D.Lgs. 81/2008, il Consorzio si impegna a ricevere idonea garanzia da ciascuna Cooperativa Esecutrice affinché il personale occupato, o comunque impiegato da ciascuna Cooperativa Esecutrice per l'esecuzione del Contratto, sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- 16.4** Ai fini dell'accertamento dell'adempimento degli obblighi e degli oneri facenti capo al Consorzio e/o alle Cooperative Esecutrici, relativamente a quanto precede, SEI ha il diritto di ottenere in visione dal Consorzio, in qualunque momento, la relativa documentazione di ciascuna Cooperativa e di eseguire verifiche e/o audit in ottemperanza ai propri poteri di controllo.
- 16.5** In caso di omessa esibizione, entro un termine non inferiore a 15 (quindici)

giorni, o di inadempimento agli obblighi suddetti, SEI avrà facoltà, a propria insindacabile scelta, di ordinare l'immediata sospensione dell'esecuzione di quella specifica parte di Servizi ove risulti non adempiuto da parte del Consorzio il relativo ordine di esibizione e/o sospendere l'erogazione dei pagamenti previsti dal Contratto in relazione alla predetta parte di Servizi, fino a quando il Consorzio non si sarà reso pienamente adempiente agli obblighi assunti.

- 16.6** Fermo tutto quanto previsto dalla legge ovvero in altre parti del Contratto, il Consorzio sarà responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro afferenti i Servizi nei limiti delle funzioni e dei compiti di coordinamento propri del *General Contractor* e ferma restando la diretta responsabilità, anche penale, delle Cooperative Esecutrici per la violazione delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
- 16.7** Il Consorzio si impegna a vigilare affinché le Cooperative Esecutrici osservino le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed eseguano le attività oggetto del Contratto con proprio personale, di cui le stesse garantiscono espressamente l'idoneità sotto ogni profilo, compresa l'adeguata formazione sulle norme e procedure della sicurezza da adottare.
- 16.8** In particolare, il Consorzio farà quanto possibile affinché le Cooperative Esecutrici:
- a) applichino a tutti i propri dipendenti impiegati per l'effettuazione dei Servizi un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal C.C.N.L. di categoria e a provvedere, a proprie cure e spese, al pagamento di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali relativi ai predetti dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari già in vigore o che venissero in seguito emanate in materia;
 - b) garantiscano che l'orario di lavoro osservato dai propri dipendenti non sia superiore a quello massimo consentito dalle vigenti disposizioni di legge;
 - c) osservino integralmente le disposizioni dettate in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, compresi gli adempimenti periodici di sorveglianza sanitaria e gli adempimenti in caso di infortuni.

- 16.9** Il Consorzio si impegna a informare tempestivamente il Gestore, mediante la trasmissione di apposito *report*, di ogni sinistro che determini il verificarsi di un'ipotesi di lesione grave come definita ai sensi dell'art. 583 c.p., ossia di una lesione comportante la determinazione di una malattia della durata superiore ai 40 (quaranta) giorni.

Articolo 17

(Osservanza della normativa ambientale e stradale)

- 17.1** Il Consorzio si impegna a vigilare affinché le Cooperative Esecutrici eseguano le attività ad esse affidate nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo Operativo e con modalità idonee a evitare ovvero, ove non evitabile, a limitare quanto possibile qualunque impatto ambientale e/o situazione di pericolo per la salvaguardia dell'ambiente.
- 17.2** La tipologia e lo stato dei mezzi e delle attrezzature e le relative modalità di utilizzo adottate dovranno essere coerenti con la normativa vigente, anche al fine di evitare eventuali impatti ambientali, quali, a titolo esemplificativo:
- (i) lo sversamento di percolati e/o la perdita di qualunque tipologia di rifiuto;
 - (ii) lo sversamento di olio idraulico, gasolio e/o la perdita di qualunque sostanza utilizzata nell'esecuzione dei Servizi.
- 17.3** Ai fini di cui sopra i mezzi e le attrezzature dovranno essere sottoposte a regolare e periodica manutenzione e revisione nonché a quant'altro previsto dalle normative ad essi applicabili.
- 17.4** Il Consorzio, anche per il tramite della Cooperativa Esecuttrice, avrà l'onere di informare tempestivamente per iscritto il Gestore del verificarsi di un evento che possa comportare una violazione della normativa ambientale e/o un impatto per l'ambiente con la descrizione delle iniziative ovvero dei provvedimenti assunti in merito nonché delle eventuali verifiche e/o ispezioni eseguite dalle Autorità competenti in relazione ai profili oggetto del presente contratto.
- 17.5** Nello svolgimento dell'attività di trasporto dei rifiuti, il Consorzio farà in modo che le Cooperative Esecutrici si attengano scrupolosamente alle

disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, con particolare riferimento ai seguenti articoli del Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992 n°285 e s.m.i. a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Art. 61 (sagoma limite) – il carico dovrà essere contenuto entro i limiti di sagoma previsti per ogni specifico mezzo;
- Art. 62 (massa limite) – la massa limite, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non deve superare quella ammessa;
- Art. 142 (limiti di velocità) – il vettore è tenuto allo scrupoloso rispetto dei limiti di velocità vigenti nel percorso, le tempistiche di carico e scarico indicate dal committente sono ritenute dal vettore pienamente confacenti con una modalità di guida che può assicurare l’osservanza delle norme vigenti;
- Art. 164 (sistemazione dei carichi) – prima dell’inizio del trasporto il vettore deve verificare la corretta sistemazione e distribuzione dei carichi in modo da evitare cadute o dispersioni; targhe e dispositivi di illuminazione devono essere ben visibili e funzionanti;
- Art. 167 (trasporto di cose sui veicoli a motore o su rimorchi) – veicoli e rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata nella carta di circolazione fatte salve le deroghe di legge;
- Art. 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose) – il servizio deve essere svolto con modalità tali da rispettare i limiti di durata previsti; il vettore da atto che le modalità di affidamento del servizio sono compatibili con il rispetto della normativa vigente.

Il vettore è quindi sempre tenuto a verificare che la merce venga caricata in condizioni tali da offrire a sé stesso e agli altri la massima sicurezza durante il trasporto; inoltre, la stessa non deve determinare eccedenze di peso, relative al complesso veicolare, nonché dei limiti di sagoma.

Il Consorzio si obbliga espressamente a mantenere indenne e manlevata SEI Toscana da qualsiasi richiesta di terzi e conseguenza pregiudizievole derivante dalla violazione, da parte delle Cooperative Esecutrici, di quanto

previsto dalla presente disposizione e, più in generale, conseguente ad attività e/o omissioni delle stesse nell'esecuzione del Contratto.

Articolo 18

(Vigilanza e Controlli del Gestore)

- 18.1** Tutte le fasi di esecuzione dei Servizi e delle Attività Strumentali saranno sottoposte a controlli da parte di SEI per il tramite della Direzione Tecnica all'uopo incaricata. Pertanto, SEI si riserva la possibilità di eseguire controlli sui Servizi ogni volta che lo riterrà opportuno, anche senza preavviso.
- 18.2** Nel caso in cui la Direzione Tecnica ravvisi difetti, carenze o anomalie nell'espletamento del Servizio, il Consorzio sarà invitato da SEI ad apportare, nei tempi assegnati, tutte le modifiche ed i correttivi che saranno ritenuti necessari e dovrà segnalare i provvedimenti adottati.
- 18.3** Anche al fine di consentire a SEI di ottemperare a tali obblighi di controllo previsti a suo carico dal Contratto di Servizio, COOB si impegna a consentire al Gestore di poter eseguire il controllo della corretta gestione dei Servizi affidati secondo le modalità e termini previsti dagli Articoli 19 e 20 del Contratto di Servizio ovvero secondo le disposizioni e/o prescrizioni impartite espressamente da ATO TS e/o da SEI.
- 18.4** Ai fini di quanto sopra, COOB (i) consentirà a SEI, previo preavviso scritto di almeno 7 (sette) giorni - salvo il ricorrere di particolari circostanze d'indifferibilità ed urgenza - l'accesso alle sedi e ai siti inclusi nei Servizi affidati e (ii) fornirà a SEI senza ritardo e comunque entro tempi ragionevoli i dati e gli elementi richiesti dagli Articoli 19 e 20 del Contratto di Servizio, ove nella disponibilità di COOB e comunque compatibilmente con le discipline normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati e del relativo trattamento, secondo le procedure e attraverso gli strumenti definiti di comune accordo tra le Parti.
- 18.5** Ove sia richiesta l'esibizione o l'ostensione di copia di documenti e dati contenuti nei sistemi informatici di COOB e/o delle Cooperative Esecutrici, SEI si impegna, anche al fine di consentire l'evasione delle richieste nei

tempi dalla medesima indicati, a formulare, fatti salvi i casi di necessità e urgenza espressamente indicati, apposita richiesta scritta a COOB, con un preavviso non inferiore a 7 (sette)giorni.

18.6 COOB si obbliga a dare indicazione:

- (i) del proprio Referente *General Contractor*, che svolgerà le funzioni di interfaccia di SEI sotto il profilo del coordinamento dei Servizi tra le varie Cooperative Esecutrici;
 - (ii) dei Responsabili designati dalle Cooperative Esecutrici, che opereranno in osservanza delle indicazioni del Gestore;
- e a dare comunicazione a SEI dei predetti nominativi e dei relativi contatti entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.

18.7 Il Gestore si riserva la facoltà di esperire *audit* di seconda parte ai fini delle proprie certificazioni UNI EN ISO 14001, 45001 e 9001.

Articolo 19

(Sospensione del Servizio)

- 19.1** Le Parti si danno reciprocamente atto che è ammessa la sospensione dei Servizi nei casi di forza maggiore, intendendosi per “forza maggiore” quanto previsto dall’art. 71 del Contratto di Servizio, la cui disciplina deve intendersi in questa sede integralmente richiamata.

Articolo 20

(Penali)

- 20.1** Le Parti convengono che, a fronte di inadempimenti nello svolgimento dei Servizi, decorso inutilmente il termine di 24 ore dalla segnalazione comunicata a COOB deputato al recupero delle attività non svolte (qualora il servizio, per propria natura, possa essere recuperato), troveranno applicazione nei confronti di COOB le seguenti penali:

- Penali relative ai Servizi di Raccolta:
 - i. mancato svolgimento servizio: € 1.000,00
 - ii. mancato prelievo servizi a chiamata: € 100,00 /cad.
 - iii. servizio effettuato in ritardo rispetto alla programmazione: €

200,00 per ogni giorno di ritardo

- iv. mancata raccolta intorno al contenitore (limitatamente al materiale conforme a quanto raccolto ed escluse micro-discardiche): € 100,00 a postazione
 - v. mancato svuotamento di un singolo contenitore: € 50,00
 - vi. mancata segnalazione del contenitore danneggiato: € 50,00 a contenitore
 - vii. mancata lettura dei TAG applicati ai contenitori DOM e/o RUND € 50,00 ogni lettura persa (definita sul numero di utenze potenzialmente presenti nell'ambito della gita di raccolta)
 - viii. danneggiamento braccialetti: rimborso del costo
- Penali relative alle attività di consuntivazione:
- viii. Errata Consuntivazione oltre il 9° giorno: € 300,00 /cad.
 - ix. mancata o ritardo nella consuntivazione nei tempi previsti: € 50,00 per ogni giorno di ritardo oltre le 72 ore dal servizio
- Penali relative al servizio di svuotamento cestini:
- x. mancato svuotamento cestini € 50,00/cad.
- Penali relative al servizio di spazzamento:
- xi. mancato spazzamento: € 500,00
 - xii. spazzamento incompleto nella misura superiore al 50% delle aree previste in Ekovision: € 300,00
- Penali relative alla gestione CdR/STE:
- xiii. mancata apertura: € 1.000,00
 - xiv. ritardo apertura (oltre i 10 minuti) /chiusura anticipata: € 300,00
 - xv. modifiche non concordate sui FIR o sulle pesature: € 500,00
 - xvi. mancata o incompleta pulizia del piazzale: € 100,00 [qualora

l'inadempienza generi condizioni di potenziale pericolo per operatori ed utenti, l'importo della penale è convenuto in € 200,00]

- xvii. mancata chiusura del CdR/STE nel rispetto delle prescrizioni di conduzione contenute nel Protocollo Operativo: € 300,00
 - xviii. mancata segnalazione manutenzione € 150,00
 - xix. mancata registrazione FIR su registro Carico/scarico nei tempi previsti € 500,00
 - xx. mancata archiviazione dei FIR € 500,00
- Penali relative alle attività di trasporto:
- xxi. eventuale dispersione materiale in fase di trasporto: € 300,00 oltre all'onere per la pulizia della sede stradale e relative pertinenze per la rimozione di quanto disperso
- Penali relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:
- xxii. mancato utilizzo dei DPI previsti: € 50,00 per ogni inadempimento rilevato
 - xxiii. mancato rispetto dei Piani della Sicurezza, procedure e istruzioni in materia di salute e sicurezza: € 100,00 per ogni evento rilevato
 - xxiv. manomissione dei dispositivi di sicurezza: € 100,00 oltre agli oneri per il ripristino
 - xxv. mancata segnalazione di infortuni o mancati infortuni: € 100,00
 - xxvi. tenuta di comportamenti che determinino situazioni di rischio o pericolo per gli utenti e gli operatori: € 500,00
 - xxvii. impiego di personale non formato in materia di salute e sicurezza: € 500,00 per ogni dipendente individuato
 - xxviii. mancata segnalazione di eventi o circostanze che potrebbero determinare situazioni di pericolo: € 300,00
 - xxix. utilizzo di mezzi, attrezzature o dispositivi non conformi

rispetto alle vigenti normative: € 500,00 per ogni evento.

Fatto salvo il diritto di SEI al risarcimento del maggior danno e alla copertura dalle eventuali sanzioni derivanti da pretese di terzi ivi comprese le Pubbliche Amministrazioni.

- 20.2** Le Parti riconoscono e danno atto che ai fini dell'eventuale applicazione delle suddette penali, con specifico riguardo ai tempi, procedimento e modalità di irrogazione delle medesime si procederà come di seguito rappresentato:

SEI, avuto notizia o riscontrato l'evento, provvederà a darne tempestiva comunicazione a mezzo mail o PEC a COOB, trasmettendo gli elementi utili per l'approfondimento di indagine (fotografie, segnalazioni, comunicazioni, ecc...), se disponibili;

COOB, ricevuta la segnalazione, effettuerà le proprie verifiche e trasmetterà le controdeduzioni, a mezzo mail o PEC entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla prima comunicazione, corredando la documentazione con eventuali elementi a supporto, se disponibili;

SEI, preso nota delle controdeduzioni, valuterà la sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione delle penali e ne darà comunicazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi e a mezzo PEC, a COOB.

L'importo delle penali, qualora applicato, verrà trattenuto dal primo pagamento utile relativo a fatture di conguaglio, così come disciplinate al precedente art. 9).

- 20.3** Nel caso in cui COOB contesti l'applicazione di una penale che sia stata a sua volta contestata da ATO TS a SEI, quest'ultima si impegna dinanzi a ATO TS a far proprie le ragioni e le argomentazioni addotte da COOB a difesa del preteso inadempimento contestato.

- 20.4** Resta espressamente inteso che le penali di cui al presente articolo non potranno superare il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

Articolo 21

(Esecuzione d'ufficio)

- 21.1** In caso di violazione, da parte di COOB e/o delle Cooperative Esecutrici, degli obblighi di cui al Contratto, come accertata in contraddittorio tra le Parti, il Gestore dovrà intimare al Consorzio per iscritto l'adempimento della prestazione violata, mediante trasmissione di formale diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, contenente la dichiarazione che, decorso inutilmente il suddetto termine, il Gestore avrà facoltà di sostituirsi in tutto o in parte a COOB e/o alle Cooperative Esecutrici nell'espletamento del Servizio.
- 21.2** Le Parti concordano che la sostituzione d'ufficio, anche parziale, delle Cooperative Esecutrici, come disposta dal Gestore – con altro operatore economico autorizzato dal medesimo Gestore – comporterà la decurtazione, dal Corrispettivo di cui al precedente Articolo 8, dei costi effettivamente sostenuti e documentati dal Gestore, fatta comunque salva l'applicazione delle penali eventualmente dovute e il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 22

(Clausola risolutiva espressa – Recesso del Gestore)

- 22.1** Le Parti concordano che, fermi restando tutti gli altri rimedi previsti dalla legge e/o dal presente Contratto, SEI potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., mediante comunicazione scritta al Consorzio, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni, al verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:
- (a) ammontare complessivo annuale delle penali superiore a quanto stabilito dall'art. 20 del Contratto;
 - (b) interruzione nella gestione del Servizio, per una durata superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi imputabili a dolo o colpa grave di COOB e/o alle Cooperative Esecutrici;
 - (c) violazione della disciplina prevista all'Articolo 15 del Contratto;
 - (d) violazione, da parte del Consorzio, di quanto previsto dall'Articolo 10 del Contratto.
- 22.2** Fermo restando quanto precede, SEI avrà altresì il diritto di recedere

anticipatamente, in tutto o in parte, dal Contratto con un preavviso scritto di 15 (quindici) giorni lavorativi, al verificarsi anche di una delle seguenti circostanze:

- (a) perdita della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione di una delle Parti;
- (b) cessazione dell'efficacia, per qualsiasi ragione o causa, del Contratto di Servizio;
- (c) sopravvenute disposizioni legislative che modifichino il quadro normativo nell'ambito del quale è stato strutturato il Contratto;
- (d) provvedimenti di ATO TS impeditivi delle operazioni di cui al Contratto;
- (e) revoca e/o sospensione delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti;
- (f) cessazione, per qualsivoglia causa o ragione, dell'attività da parte del Consorzio;
- (g) insolvenza, messa in liquidazione e/o scioglimento del Consorzio ovvero sottoposizione del Consorzio a provvedimento cautelare di sequestro o procedura concorsuale;
- (h) fusione, trasformazione, scissione, scorporo, concentrazione o ogni altro tipo di riorganizzazione societaria del Consorzio, perfezionata in mancanza di qualsivoglia informativa a SEI.

22.3 In caso di recesso parziale dal Contratto, SEI comunicherà a COOB gli specifici Servizi del Contratto in relazione ai quali avrà esercitato il proprio recesso, con conseguente applicazione, validità ed efficacia del Contratto nei confronti di COOB per i restanti Servizi e relativo aggiornamento del Corrispettivo e degli Allegati A e B.

22.4 L'esercizio del diritto di recesso da parte del Gestore non comporterà - fatto salvo il pagamento del Corrispettivo e/o di ogni ulteriore importo dovuto a COOB fino alla data di ricevimento della comunicazione di recesso - il riconoscimento di alcun indennizzo e/o risarcimento in favore di COOB.

Articolo 23

(Fase Transitoria)

- 23.1** Le Parti convengono che gli effetti economici del presente Contratto decorrono dal 01.01.2023, con la conseguente necessità di regolare, a posteriori, la fase transitoria relativa ai servizi erogati dal 01.01.2023 al 31.05.2023 fatturati fino alla data di sottoscrizione del presente Contratto sulla base del “Contratto 2019”.
- 23.2** SEI dovrà predisporre i congruamenti relativi a tali mensilità utilizzando i criteri del presente Contratto entro il 30 giugno 2023 e tali congruamenti saranno oggetto di verifica in contraddittorio tra le Parti entro i successivi 15 (quindici) giorni. Tale criterio di fatturazione sarà passante anche nei confronti delle Cooperative Esecutrici.
- 23.3** Con riferimento ai CDR/STE, fermi restando gli effetti economici del presente Contratto a far data dal 1° aprile 2023, per il periodo da 1° gennaio 2023 al 30 marzo 2023, COOB emetterà le relative fatture a SEI secondo i criteri e le modalità previste dal Contratto 2019 e dagli Addendum.

Articolo 24

(Divieto di cessione del Contratto)

- 24.1** È fatto espresso divieto a COOB di cedere a terzi, in tutto o in parte, i Servizi oggetto del Contratto, se non previamente ed espressamente autorizzato per iscritto dal Gestore.
- 24.2** Le Parti si danno reciprocamente atto fin d’ora che lo svolgimento dei Servizi da parte delle Cooperative Esecutrici nonché di imprese consorziate di COOB ovvero di società di scopo partecipata dalle Cooperative Esecutrici aderenti a COOB non costituisce cessione del Contratto né di esternalizzazione del Servizio a terzi.

Articolo 25

(Cessione del credito)

- 25.1** Il Gestore espressamente acconsente fin da ora a che tutti i crediti derivanti dal presente Contratto possano essere ceduti in garanzia dal Consorzio agli enti finanziatori nel rispetto della legislazione vigente.

Articolo 26

(Acquiescenza)

- 26.1** Qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti e/o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali di una Parte non potrà in alcun modo essere interpretata come tacita abrogazione dei patti che li prevedono o tacita rinuncia ai diritti spettanti all'altra Parte in virtù del Contratto.

Articolo 27

(Invalidità parziale)

- 27.1** L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni del Contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni. È comunque convenuto che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in buona fede e a sostituire l'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che consegua, quanto più possibile, gli stessi risultati economici e il comune intento delle Parti.

Articolo 28

(Modifiche e integrazioni)

- 28.1** Il Contratto prevale sul Contratto 2019, sugli Addendum e su ogni altra precedente intesa, verbale o scritta, eventualmente intervenuta tra le Parti in merito al medesimo oggetto. Qualsiasi modifica e/o integrazione delle disposizioni del Contratto dovrà farsi di comune accordo tra le Parti soltanto per iscritto.
- 28.2** Le Parti si danno, pertanto, reciprocamente atto che le suddette modifiche, integrazioni e/o specifiche verranno dalle stesse negoziate in buona fede e nel rispetto dei principi enunciati nel presente Contratto, al fine del più soddisfacente e proficuo raggiungimento dei reciproci obiettivi ed interessi sottesi al Contratto medesimo.

Articolo 29

(Patto di non concorrenza)

- 29.1** A far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata del medesimo, il Consorzio si impegna, per sè e per le cooperative sociali di cui all'Allegato "J", a non stipulare altri contratti/convenzioni con soggetti/enti diversi attinenti al territorio ATO TS aventi ad oggetto servizi di igiene urbana (intesi quali servizi della medesima tipologia di quanto illustrato nell'Allegato A), se non a seguito di autorizzazione scritta da parte del Gestore. A seguito di comunicazione pervenuta da parte di COOB circa la volontà/possibilità di svolgere servizi di igiene urbana per soggetti terzi come sopra definiti, SEI si impegna a fornire risposta di assenso o diniego all'attività entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta. Trascorso il predetto termine senza che sia formalizzata la risposta, la stessa si intenderà in termini di assenso.
- 29.2** Le Parti si danno reciproco atto che nella determinazione dei corrispettivi si è tenuto conto anche della remunerazione dell'impegno di non concorrenza, per il quale dunque null'altro sarà dovuto a COOB.
- 29.3** COOB si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, a non stipulare altri contratti/convenzioni con i Comuni afferenti al territorio ATO TS relativamente a servizi analoghi o comunque in concorrenza con quelli di cui al presente Contratto, né a presentare offerta autonoma e indipendente da SEI Toscana per la medesima tipologia di servizi eventualmente messi a gara dai Comuni di ambito, se non previa comunicazione e condivisione con autorizzazione da parte di SEI Toscana. Analogamente a quanto previsto al precedente art. 29.1, SEI si impegna a fornire a COOB risposta di assenso o diniego all'attività entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla relativa richiesta. Trascorso il predetto termine senza che sia formalizzata la risposta, la stessa si intenderà in termini di assenso.

Articolo 30

(Riservatezza)

- 30.1** Le Parti, così come i propri rappresentanti, amministratori, dipendenti, e consulenti, manterranno strettamente confidenziali e riservati i termini e le

condizioni del presente Contratto e dei suoi Allegati nonché di ogni altro documento relativo o conseguente e non faranno rivelazioni concernenti gli stessi ad alcuno senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

30.2 Il Consorzio si obbliga, per sé e per le Cooperative Esecutrici, a mantenere segreti e a non comunicare, trasmettere o diffondere, con alcun mezzo di informazione e in alcuna forma, i dati personali, anche particolari, e ogni altra informazione di cui possa venire a conoscenza durante l'esecuzione e in relazione al Contratto.

30.3 Fermo restando quanto sopra esposto, gli obblighi di riservatezza di cui al presente Contratto non saranno applicati alle seguenti informazioni:

- a) quelle che le Parti o una di queste siano obbligate a rivelare in base a procedimenti giudiziali, arbitrali o amministrativi o in base ad altre normative obbligatorie, ma solo entro i limiti delle informazioni richieste nell'ambito di tali giudizi o delle richieste delle Autorità;
- b) quelle per le quali sia dimostrabile che erano già di pubblico dominio senza che ciò fosse dovuto ad una violazione del presente Contratto;
- c) quelle per le quali sia dimostrabile essere state precedentemente in possesso delle Parti o acquisite indipendentemente dalle Parti senza una violazione del presente Articolo.

Articolo 31

(Responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01)

31.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, COOB dichiara espressamente di essere a conoscenza dei precetti e del contenuto del D.Lgs. 231/2001 in materia di *“disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* e di non aver riportato condanne definitive passate in giudicato.

31.2 COOB si obbliga, altresì, a non commettere, né agevolare comportamenti che possano sostanziare uno o più reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, nonché a cooperare al fine della prevenzione degli stessi.

31.3 In caso di sentenza di condanna passata in giudicato del Consorzio per reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, che incidano sull'affidabilità morale o siano

suscettibili di arrecare danno o compromettere anche indirettamente l'immagine di SEI, sarà facoltà di quest'ultima dichiarare risolto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

31.4 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti dichiarano di aver preso visione del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/2001 rispettivamente adottati e si obbligano ad accettare ed osservare le disposizioni contenute nei rispettivi Codici Etici (consultabili per COOB sul sito web <https://www.coob.it/> e per SEI sul sito web www.seitoscana.it), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

31.5 Il Consorzio dichiara, altresì, che, nel caso di violazione delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e/o del Modello 231 di SEI la stessa avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 c.c., fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento di eventuali danni derivanti a SEI.

Articolo 32

(Marchio, Denominazione e Logo di SEI)

32.1 COOB, in virtù della sottoscrizione del Contratto e della sua esecuzione, non avrà né acquisirà alcun diritto sul marchio, la denominazione e il logo di SEI e sui suoi prodotti, tantomeno potrà spendere il nome di SEI e dei rapporti in essere con essa in comunicazioni con soggetti terzi, pubblicità, referenze e quant'altro senza il preventivo consenso scritto di SEI medesima.

Articolo 33

(Ulteriori pattuizioni – Divieto di esclusiva)

33.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a prestare reciproca collaborazione in modo da favorire la realizzazione delle intese raggiunte concordando nell'attribuire particolare rilievo, nell'ambito del presente Accordo, ai principi generali di correttezza, buona fede e conservazione dell'Accordo stabiliti dalla legge, ai quali si atterranno costantemente nell'esecuzione e nell'interpretazione del medesimo.

33.2 Qualora COOB non garantisca la piena continuità nello svolgimento anche parziale del Servizio, resta espressamente inteso che il rapporto di cui al presente Contratto non è soggetto a nessuna condizione di esclusività, restando nella facoltà di SEI Toscana, previa diffida ad adempiere con termine di esecuzione a 15 (quindici) giorni rimasto non adempiuto da COOB, decidere di procedere ad affidamenti dei suddetti servizi anche ad altri soggetti, senza che il Consorzio possa avanzare alcuna pretesa o rivendicazione.

Articolo 34

(Trattamento dei dati personali)

- 34.1** Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (c.d. GDPR), dal d. lgs. 101/2018 e dal d.lgs. 196/2003 nelle parti applicabili e da ogni altra norma in materia, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzo e la conservazione dei dati personali che verranno utilizzati nell'ambito dei trattamenti automatizzati e cartacei di dati ai fini dell'esecuzione del Contratto e ne prestano, occorrendo, espresso consenso.
- 34.2** Con la sottoscrizione del Contratto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato tra cui il diritto di accesso (Art. 15 GDPR), il diritto di rettifica (Art. 16 GDPR), il diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR), il diritto di limitazione al trattamento (Art. 18 GDPR), il diritto alla portabilità (Art. 20 GDPR), il diritto di opposizione (Art. 21 GDPR).
- 34.3** Il Titolare del Trattamento dei dati è il Gestore, pertanto, il Consorzio si impegna (anche per il tramite delle Cooperative Esecutrici) a trattare tutti i dati personali e particolari di cui è venuto o verrà a conoscenza nell'ambito del Contratto secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza previste per legge e in osservanza dei provvedimenti eventualmente assunti, a tale riguardo, da SEI.

- 34.4** I contraenti si impegnano al rispetto delle normative vigenti in materia di privacy, con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation, Regolamento (UE) 2016/679, e danno atto di aver reso disponibile l'informativa.
- 34.5** SEI dichiara che il Data Protection Officer designato è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@seitoscana.it;
- 34.6** COOB dichiara che l'indirizzo e-mail del proprio DPO è dpo@coob.it.

Articolo 35

(Informazione e comunicazioni)

- 35.1** Le Parti si obbligano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal Contratto.
- 35.2** Le Parti convengono che entro la data del 30.6.2023 sarà condivisa, sottoscritta e formalmente adottata – divenendo parte integrante e sostanziale del presente Contratto – una procedura, denominata “Flussi informativi inerenti il Contratto”, da considerarsi successivamente allegata al presente Contratto (sub **Allegato H** “Flussi Informativi”) – avente ad oggetto la gestione delle comunicazioni e delle informazioni inerenti i Servizi e il Contratto e l'identificazione dei referenti delle Parti quali responsabili e destinatari dei predetti flussi informativi.
- 35.3** Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo e-mail, PEC o raccomandata a.r. e dovrà essere indirizzata agli indirizzi dei destinatari seguenti, ovvero a quegli altri recapiti o destinatari che dovessero essere successivamente indicati alle Parti per iscritto.

Per il Gestore a:

“SEI Toscana S.r.l.”

Via Fontebranda n. 65

53100 – Siena

c.a. Direttore Operativo, Ing. Edgardo Reggiani

PEC: seitoscana@legalmail.it

email: segreteria@seitoscana.it e edgardo.reggiani@seitoscana.it

Per il Consorzio a:

Consorzio Cooperative Sociali per l'inclusione lavorativa "Coob"

Via Ernesto Rossi, 4/A

52100 – Arezzo

c.a. Presidente, Michele Vignali

PEC: coob@pec.coob.it

email: contrattoseitoscana@coob.it

- 35.4** Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario (se effettuate mediante PEC, consegna a mano o lettera raccomandata).

Articolo 36

(Tasse e spese)

- 36.1** Le spese di registrazione del presente Contratto, ove applicabili, faranno integralmente carico al Consorzio. Ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26.4.1986 n. 131, recante disciplina per l'imposta di registro, le Parti richiedono la registrazione in misura fissa in quanto concernente operazione sottoposta esclusivamente all'IVA.

Articolo 37

(Foro competente esclusivo)

- 37.1** Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione e/o alla validità e/o all'esecuzione e/o alla risoluzione del presente Contratto saranno devolute all'esclusiva competenza del Foro di Siena, con espressa esclusione di qualsiasi foro alternativo.

Articolo 38

(Norme applicabili)

- 40.1** Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia alle vigenti Disposizioni Normative in materia.
- 40.2** Il presente Contratto si adeguerà allo *ius superveniens* contenuto nelle

Disposizioni Normative.

Letto, approvato e sottoscritto in Siena, il ____giugno 2023

SEI Toscana S.r.l.

L'Amministratore Delegato

Salvatore Cappello

Consorzio COOB

Il Presidente

Michele Vignali
